

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1553

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CRUCIANI e FRANCHI

Presentata il 10 luglio 1964

Rimozione dall'uso agevolato dei macchinari e materiali attinenti all'industrializzazione del Mezzogiorno ed ammessi ai benefici doganali e fiscali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 e all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ha disposto l'esenzione dai dazi doganali in caso di importazione, e la riduzione a metà dell'I.G.E. in caso di acquisto in Italia, per i materiali, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto, l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione di stabilimenti industriali nei territori ammessi ai benefici per il Mezzogiorno. Le predette agevolazioni divengono definitive una volta accertata l'avvenuta installazione, per i fini sopra indicati, dei materiali e macchinari anzidetti.

*Quid juris*, se detti macchinari e materiali vengono successivamente rimossi dall'uso agevolato, per essere demoliti, o rivenduti, o trasferiti in stabilimenti non ammessi ai benefici sopra ricordati?

Il problema è stato negli scorsi anni molto dibattuto, nel silenzio della legge. Con circolare del 19 settembre 1960, n. 138, la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette ritenne che la rimozione dall'uso agevolato non doveva considerarsi causa di decadenza dai benefici di legge, purché avvenisse dopo almeno dieci anni dalla data di emissione della bolletta definitiva.

A seguito di un intervento del Ministero dell'industria e commercio, al fine di ottenere la riduzione di detto termine a cinque anni, il Ministero delle finanze rimise la questione al Consiglio di Stato, che tuttavia, con suo

parere del 16 ottobre 1962, non solo si pronunciò contro un eventuale temperamento del termine decennale; ma sollevò anche dei dubbi sulla legittimità del termine stesso, ritenendo che in tema di benefici per il Mezzogiorno l'obbligo di mantenere i beni agevolati nella destinazione dichiarata non sia soggetto — nel silenzio della legge — a limiti di tempo, e pertanto la rimozione degli stessi, in qualsiasi momento effettuata, comporti di diritto di decadenza dei benefici stessi.

A seguito di tale parere la Direzione generale delle dogane ed imposte indirette ha provveduto ad informare il proprio orientamento a quello adottato dal Consiglio di Stato, revocando con circolare del 28 febbraio 1964, n. 3697, le istruzioni impartite con la precedente circolare del 19 settembre 1960.

In tale situazione è evidente la necessità e l'urgenza di risolvere la questione mediante apposita norma di legge, che venga a colmare questo vuoto legislativo, ed eviti che il beneficio fiscale venga praticamente a trasformarsi in una semplice dilazione di pagamento. È evidente infatti, che in tema di macchinari il rapido progresso tecnico ne impone la sostituzione e l'avvicendamento, spesso in termini assai brevi. Quest'opera di continuo ammodernamento tecnico e produttivo verrebbe gravemente ostacolata, per le industrie meridionali, se si pretendesse che essa comporti la revoca dei benefici prece-

dentemente concessi; e ne diminuirebbero dunque le capacità competitive, rispetto alle industrie operanti nel resto d'Italia e negli altri Paesi del M.E.C.

D'altra parte, sul piano direttamente giuridico, una volta accertata l'installazione dei macchinari e materiali per l'uso agevolato, il relativo debito tributario deve ritenersi estinto, e sembra per lo meno dubbio che possa farlo risorgere l'eventuale rimozione successiva. Ciò tanto più in ipotesi come quella di guasto definitivo e demolizione di una macchina per la riduzione a rottame: ipotesi in cui il risorgere dell'obbligo tributario appare particolarmente iniquo.

D'altra parte, non ci si può neppure nascondere il pericolo, in mancanza di norme limitativa, di possibili frodi dello spirito della legge che concede le agevolazioni ricordate. Non si può neppure prescindere dal tener conto dell'articolo 27 della legge doganale, secondo cui l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni; e che non fa alcuna espressa eccezione per il caso di importazioni effettuate con l'applicazione di particolari benefici.

Se neppure tale termine si ritenesse applicabile, dovrebbe poi almeno riconoscersi che la rimozione dei macchinari e materiali possa essere effettuata, senza che risorga l'obbligo di pagare i normali tributi, dopo dieci anni dall'importazione e dell'acquisto, in base al termine di prescrizione ordinaria sta-

bilito dall'articolo 2946 del Codice civile. C'è del resto, in proposito, anche un preciso precedente legislativo: quello del decreto ministeriale 27 gennaio 1931 che, nel dettare le norme per l'applicazione del decreto legislativo 27 dicembre 1930, n. 1835, fissava, con norma di carattere generale, in dieci anni il periodo per cui i materiali e le apparecchiature destinate allo sviluppo dell'industria nazionale restavano vincolate al rispetto dell'originaria destinazione.

Sulla base di tali precedenti e considerazioni, sembra opportuno temperare le diverse esigenze disponendo che la destinazione agevolata di detti materiali e macchinari debba prolungarsi per un certo periodo di tempo dopo l'ottenimento dell'agevolazione, determinato sulla base del criterio regolativo della « vita normale » del macchinario, che la legge del 1931 — come sopra ricordato — fissava in dieci anni, ma che oggi può considerarsi accorciato in molti casi per effetto dell'accelerato progresso tecnico.

Sottoponiamo dunque alla vostra attenzione la presente proposta di legge, nella quale abbiamo ritenuto di così fissare detto periodo di tempo:

a) per cinque anni, quando sia dimostrato che la rimozione è resa necessaria per assolute esigenze di ammodernamento dell'impresa, o per provvedere a ridurre i macchinari a rottame;

b) per dieci anni, in tutti gli altri casi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I macchinari ed i materiali per il primo impianto, l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno, ammessi ai benefici doganali e fiscali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 e all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, potranno essere venduti o comunque rimossi dall'uso agevolato, senza che ciò comporti perdita degli anzidetti benefici, trascorsi cinque anni dalla data di emissione della bolletta definitiva, quando sia dimostrato che la rimozione è resa necessaria per assolute esigenze di ammodernamento dell'impresa, e per provvedere a ridurre i macchinari a rottame; e trascorsi dieci anni in tutti gli altri casi.